



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 20 dicembre 2019

In vigore dal 02 marzo 2020

ART. 1 definizioni

A fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni in ordine a quanto contenuto nell'articolo 15 ter del decreto- legge 30 aprile 2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

LICENZA: Atto con cui la competente autorità concede, a chi ne faccia richiesta, una particolare autorizzazione concernente un'attività inerente a un diritto fondamentale di libertà o al diritto di proprietà su determinati oggetti (es. porto d'armi, licenza di caccia).

CONCESSIONE: la concessione è il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al beneficiario, ampliandone la sfera giuridica.

AUTORIZZAZIONE: L'autorizzazione è un atto giuridico con il quale la pubblica amministrazione conferisce poteri o facoltà oppure rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico.

SCIA: (acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Comunicazione, da presentare alla amministrazione comunale di riferimento, necessaria per potere consentire alle imprese di iniziare, modificare o cessare una attività produttiva economicamente rilevante (artigianale, commerciale, industriale), oppure consentire a titolari di diritti reali su immobili di porre in essere interventi modificativi sui medesimi di qualunque tipo.

ATTIVITA' COMMERCIALE: Attività svolta da chiunque professionalmente produce o acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende utilizzando uno dei modi previsti dalle norme vigenti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE: Attività che mira alla produzione di beni e servizi che nascono sia dalla trasformazione delle materie che dalla costruzione di manufatti in genere.

ART. 2 ambito di applicazione del Regolamento e finalità

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58,

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali la cui riscossione è affidata dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati.

Nel caso di affidamento della riscossione dei tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento nonché per fornire all'Ente ogni informazione necessaria per gli accertamenti in esso previsti.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

ART. 3 Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese dal precedente art. 2 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento-non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.

Art. 4- Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 (quindici) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria, previo accordo con l'ente, anche tramite rateizzazione delle somme dovute. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 5 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi del Comune l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 6 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio preposto provvederà ad inviare all'ufficio tributi competente, un elenco aggiornato dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio preposto.

Nel caso in cui vi siano tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 60 (sessanta) giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio preposto per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del

procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 (quindici) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria, previo accordo con l'ente, anche tramite rateizzazione delle somme dovute.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 7 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento ciascun ufficio per quanto di propria competenza dovrà provvedere allo scambio delle necessarie informazioni.

Art. 8 Solidarietà tributaria

In caso di subentro o trasferimenti di diritti su attività commerciali o produttive, così come definite dall'articolo 1 e soggette ai provvedimenti di cui allo stesso articolo si stabilisce, ai fini del presente regolamento, il principio di solidarietà tributaria per tributi comunali tra cedente e cessionario, il cessionario conserva il diritto di rivalsa sul cedente per quanto corrisposto al Comune.

Art. 9 (Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.